

La Corte di giustizia porge un ramoscello di ulivo alla Consulta su *Taricco* e resta in fiduciosa attesa che legislatore e giudici nazionali si prendano cura degli interessi finanziari dell'Unione (a prima lettura della sentenza della Grande Sezione del 5 dicembre 2017) *

Antonio Ruggeri

SOMMARIO: 1. La svolta segnata dalla pronuncia in commento: la Corte dell'Unione cambia registro e presta attenzione per il principio di legalità in materia penale, ad esso posponendo la salvaguardia degli interessi finanziari dell'Unione. – 2. Tre dati emergenti dalla odierna pronuncia sui quali conviene fermare l'attenzione; *a*) la conferma della “europeizzazione” dei controlimiti e gli equivoci insorti circa il significato di questa formula; *b*) l'opportunità di non sovraccaricare la pronuncia stessa di indebite valenze per ciò che attiene alla (supposta ma, a mia opinione, insussistente) capacità dei controlimiti stessi di affermarsi in ogni caso di conflitto; *c*) la sottolineatura del ruolo dei giudici comuni in sede di risoluzione dei conflitti interordinamentali.

1. La svolta segnata dalla pronuncia in commento: la Corte dell'Unione cambia registro e presta attenzione per il principio di legalità in materia penale, ad esso posponendo la salvaguardia degli interessi finanziari dell'Unione.

Dunque, fugato il rischio, da molti temuto, di uno scontro frontale tra la Corte dell'Unione e il nostro giudice delle leggi, malgrado la ferma e – come si è detto altrove¹ – ultimativa reazione del secondo alla decisione della prima del 2015 su un caso che – com'è stato da più d'uno fatto notare – non ha forse eguali, nella storia delle relazioni tra i due

* Il contributo non è stato sottoposto a referaggio, in conformità al regolamento della Rivista, in quanto proveniente da un membro del comitato scientifico

¹ La qualifica si rinviene nel mio *Ultimatum della Consulta alla Corte di giustizia su Taricco, in una pronuncia che espone, ma non ancora oppone, i controlimiti (a margine di Corte cost. n. 24 del 2017)*, in Aa. Vv., *Il caso Taricco e il dialogo fra le Corti. L'ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale*, a cura di A. Bernardi e C. Cupelli, Napoli, 2017, p. 393 ss., e *ivi* pure in altri scritti.

Antonio Ruggeri

La Corte di giustizia porge un ramoscello di ulivo alla Consulta su Taricco e resta in fiduciosa attesa che legislatore e giudici nazionali si prendano cura degli interessi finanziari dell'Unione (a prima lettura della sentenza della Grande Sezione del 5 dicembre 2017)

organi, per numero e varietà di commenti². Per vero, la pronuncia del giudice lussemburghese di un paio di anni addietro non faceva sperare in un mutamento di rotta radicale, quale quello registratosi con la decisione odierna³, tanto più se si tiene conto dell'incoraggiamento a tenere duro venuto dall'Avvocato Generale Y. Bot, le cui *Conclusioni* di stampo marcatamente eurocentrico non aprivano neppure uno spiraglio all'accoglimento delle istanze prospettate nell'atto di rinvio pregiudiziale della Consulta. Come si è però tentato di mostrare in altra occasione⁴, quello di Bot non era (e non è) il solo punto di vista registratosi in ambito eurounitario; in altra vicenda (*Scialdone*), per più versi analoga a quella in esame, di ben altro orientamento si presentavano le *Conclusioni* dell'Avvocato Generale M. Bobek, dalle quali traspariva attenzione per le istanze facenti capo al principio di legalità in materia penale. Un principio trascurato dalla pronuncia del 2015 e invece oggi fatto oggetto di scrupolosa considerazione⁵, riconoscendosene il carattere fondamentale, espressivo non soltanto dell'identità costituzionale dell'ordinamento italiano ma – di più – dell'identità anche degli altri Stati

² L'ultimo in ordine di tempo a venire alla luce prima della pubblicazione della decisione qui annotata è quello di L. Costanzo, *La prescrizione giusta: nodi e questioni del caso Taricco*, in [Consulta Online](#), 3/2017, 4 dicembre 2017, p. 504 ss., nel quale si ripercorre puntualmente la vicenda fino all'ordinanza di rinvio pregiudiziale del giudice costituzionale.

³ Ugualmente distante, poi, lo scenario teorico in cui s'inscrive la pronuncia qui annotata rispetto a *Melloni* (sul punto, ora, M. Bassini, O. Pollicino, *Defusing the Taricco bomb through fostering constitutional tolerance: all roads lead to Rome*, in [www.verfassungsblog.de](#), 5 dicembre 2017).

⁴ ... nel mio *Rapporti interordinamentali e conflitti tra identità costituzionali (traendo spunto dal caso Taricco)*, in [www.penalecontemporaneo.it](#), 2 ottobre 2017, spec. al § 3.

⁵ Con una manovra – è stato detto da un sensibile studioso (P. Faraguna, *Frodi sull'Iva e il caso Taricco: la Corte di Giustizia fa marcia indietro*, in [www.lacostituzione.info](#), 6 dicembre 2017) – a mezza via tra un *distinguishing* e un *overruling* (ma con una accentuata propensione per il secondo corno dell'alternativa), la Corte confessa di essere stata sollecitata ad appuntare l'attenzione sul principio in parola dal giudice costituzionale che attorno ad esso ha tessuto l'intera trama argomentativa esposta nell'ordinanza di rinvio. Dichiarò infatti (p. 28) che gli interrogativi posti da quest'ultima “non erano stati portati a conoscenza della Corte nella causa all'origine della sentenza Taricco”.

Antonio Ruggeri

La Corte di giustizia porge un ramoscello di ulivo alla Consulta su Taricco e resta in fiduciosa attesa che legislatore e giudici nazionali si prendano cura degli interessi finanziari dell'Unione (a prima lettura della sentenza della Grande Sezione del 5 dicembre 2017)

membri dell'Unione e pure di quest'ultima, si da assurgere al rango di principio generale dell'Unione stessa (p. 51 ss., spec. 53)⁶.

Il giudice lussemburghese, per vero, non fa alcuna esplicita menzione del disposto di cui all'art. 4.2 TUE, col riferimento in esso fatto all'obbligo gravante sull'Unione di prestare ossequio ai principi di struttura degli ordinamenti degli Stati membri. Col fatto stesso, però, di riconoscere l'attitudine del principio di legalità ad entrare a comporre le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, ne ammette il carattere portante la struttura dell'ordinamento italiano, peraltro con chiarezza e fermezza rilevato nell'atto di rinvio pregiudiziale della Consulta. La qual cosa, nondimeno, non distoglie il giudice sovranazionale dall'appuntare, sin dalle prime battute del suo articolato argomentare, l'attenzione sul bisogno di mettere gli interessi finanziari dell'Unione – per quanto possibile – al riparo da possibili incisioni. Una preoccupazione, questa, fortemente avvertita e diffusamente rappresentata, avuto specifico riguardo al caso che faccia difetto l'adozione da parte degli Stati di “misure effettive e dissuasive”, idonee ad evitare frodi a danno degli interessi suddetti (p. 30 ss.).

In ciò, la continuità rispetto alla linea tracciata nella precedente decisione su *Taricco* appare evidente, dichiarata, come pure lo è la sollecitazione vigorosamente fatta agli Stati perché si attivino allo scopo di rivedere la disciplina della prescrizione in modo da evitare che le frodi fiscali possano perpetuarsi e restare impunte (p. 36)⁷.

⁶ Rilevata da M. Bassini, O. Pollicino, *The opinion of Advocate General Bot in Taricco II: Seven “Deadly” Sins and a Modest Proposal*, in www.verfassungsblog.de, 2 agosto 2017, nonché in www.penalecontemporaneo.it, 13 settembre 2017, l'opportunità di battere la via delle tradizioni costituzionali comuni al fine di uscire dallo stallo in cui le decisioni delle due Corti sono venute a trovarsi a seguito del botta e risposta avutosi prima della odierna pronunzia (a commento di quest'ultima, v., inoltre, degli stessi autori, *Defusing the Taricco bomb through fostering constitutional tolerance: all roads lead to Rome*, cit.).

⁷ La sentenza in esame rammenta al riguardo che l'armonizzazione delle legislazioni nazionali si è, sì, avuta dietro impulso della direttiva dello scorso luglio ma che ad oggi appare essere parziale (p. 44). L'auspicio di una “prescrizione giusta” è, ancora da ultimo, rinnovato da L. Costanzo, *La prescrizione giusta: nodi e questioni del caso Taricco*, cit.; peraltro, come si ricorderà, la stessa Corte costituzionale non ha fatto passare sotto silenzio le responsabilità del legislatore per lo stato di cose creatosi (insiste opportunamente sul punto, ora, anche A. Natale, *Le tappe della cd. saga Taricco e alcune riflessioni in ordine sparso*, in www.questionegiustizia.it, 7 dicembre 2017, § 5).

Antonio Ruggeri

La Corte di giustizia porge un ramoscello di ulivo alla Consulta su Taricco e resta in fiduciosa attesa che legislatore e giudici nazionali si prendano cura degli interessi finanziari dell'Unione (a prima lettura della sentenza della Grande Sezione del 5 dicembre 2017)

Se ne ha, dunque, la conferma dell'obbligo gravante sui giudici e gli operatori nazionali in genere di mettere da canto le norme sulla prescrizione che non consentono l'applicazione di "sanzioni effettive e dissuasive" a carico di chi pregiudica gli interessi finanziari dell'Unione (p. 39).

Merita di essere evidenziato questo insistito riferimento al carattere "effettivo" delle misure poste in essere in ambito nazionale a presidio degli interessi dell'Unione; la qual cosa può invero preludere a futuri interventi sanzionatori del giudice eurounitario pur in presenza di discipline legislative adottate dagli Stati, laddove dovesse risultare provata la loro sostanziale inadeguatezza rispetto allo scopo.

Il *punctum crucis* della questione, attorno al quale si registra la svolta dell'orientamento della Corte, sta nondimeno laddove la disciplina eurounitaria posta a presidio degli interessi suddetti viene ad entrare in rotta di collisione col principio di legalità in materia penale, "nei suoi requisiti di prevedibilità, determinatezza e irretroattività della legge penale applicabile" (p. 51). La Corte oggi ammette che la riscossione delle risorse necessarie a dare appagamento agli interessi in parola può (e deve) cedere davanti alle istanze riportabili a tale principio (p. 52) e sollecita, dunque, i giudici nazionali ad effettuare un vaglio attento delle condizioni di fatto al cui ricorrere si giustifica la preminenza accordata al principio di legalità, non potendosi in alcun caso o modo ammettere né discipline penali prive del requisito della determinatezza né il loro carattere retroattivo⁸.

Come si vede, la Corte fa luogo, pur non dichiarandolo esplicitamente, ad un bilanciamento tra principi (o, se si preferisce, interessi), risolvendolo – nella specie – a beneficio del principio di legalità. Una soluzione che, a suo dire, può (e deve) affermarsi a motivo del fatto che – come si diceva – tale principio risulta essere comune agli Stati ed alla stessa Unione. Nulla tuttavia ci viene detto circa le ragioni che militano a sostegno di quest'esito; si intuisce, nondimeno, che il principio di legalità sia una sorta di principio – come dire? – a valenza

⁸ La Corte ritiene così di porre rimedio ad un difetto di costruzione presente nella sua precedente decisione, nella quale in special modo l'ostacolo della determinatezza era stato superato con un certo affanno (si soffermano opportunamente sul punto ora anche R. Bin, *Taricco: aspettando Godot, leggiamo Yves Bot*, in www.forumcostituzionale.it, 13 novembre 2017, § 4; L. Costanzo, *La prescrizione giusta: nodi e questioni del caso Taricco*, cit., p. 512, e A. Natale, *Le tappe della cd. saga Taricco e alcune riflessioni in ordine sparso*, cit., spec. al § 5).

Antonio Ruggeri

La Corte di giustizia porge un ramoscello di ulivo alla Consulta su Taricco e resta in fiduciosa attesa che legislatore e giudici nazionali si prendano cura degli interessi finanziari dell'Unione (a prima lettura della sentenza della Grande Sezione del 5 dicembre 2017)

rafforzata, come tale idoneo a resistere allo scontro con altri principi parimenti dotati di riconoscimento da parte del diritto eurounitario.

2. Tre dati emergenti dalla odierna pronunzia sui quali conviene fermare l'attenzione; a) la conferma della "europeizzazione" dei controlimiti e gli equivoci insorti circa il significato di questa formula; b) l'opportunità di non sovraccaricare la pronunzia stessa di indebite valenze per ciò che attiene alla (supposta ma, a mia opinione, insussistente) capacità dei controlimiti stessi di affermarsi in ogni caso di conflitto; c) la sottolineatura del ruolo dei giudici comuni in sede di risoluzione dei conflitti interordinamentali.

Tre cose mi sembra opportuno al riguardare mettere in chiaro.

La prima è che dal percorso argomentativo seguito si trae – a me pare – conferma di quella che ormai molti anni fa avevo suggerito di chiamare la "europeizzazione" dei "controlimiti"⁹. La legalità, infatti, va protetta anche perché si pone quale base portante dello stesso diritto dell'Unione: è, cioè, *punctum unionis* del diritto interno e di quello eurounitario, espressione qualificante di un processo d'integrazione sovranazionale che vuol portarsi avanti e giungere a maturazione non solo col rispetto ma – di più – con la promozione e valorizzazione di tutto quanto fa l'identità costituzionale degli Stati membri, e non già di certo col suo impoverimento o, addirittura, l'intollerabile sacrificio¹⁰.

Va tuttavia al riguardo sgombrato il campo da un equivoco nel quale sembrano incorsi anche accreditati studiosi¹¹ che hanno manifestato perplessità o indirizzato critiche nei riguardi della proposta ricostruttiva da me affacciata e ancora di recente ribadita.

⁹ *Trattato costituzionale, europeizzazione dei "controlimiti" e tecniche di risoluzione delle antinomie tra diritto comunitario e diritto interno (profili problematici)*, in Aa. Vv., *Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni*, a cura di S. Staiano, Torino, 2006, p. 827 ss.

¹⁰ Non si dimentichi, d'altronde, che condizione per l'ingresso e la permanenza in seno all'Unione è la condivisione del patrimonio dei valori che connotano le liberal-democrazie.

¹¹ ... tra i quali, M. Luciani, *Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale*, in Aa. Vv., *I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali*, a cura di A. Bernardi, Napoli, 2017, p. 72 ss., cui ora si rifà anche R. Bin, *Taricco: aspettando Godot, leggiamo Yves Bot*, cit., § 3.

Antonio Ruggeri

La Corte di giustizia porge un ramoscello di ulivo alla Consulta su Taricco e resta in fiduciosa attesa che legislatore e giudici nazionali si prendano cura degli interessi finanziari dell'Unione (a prima lettura della sentenza della Grande Sezione del 5 dicembre 2017)

La tesi della “europeizzazione”, di cui si viene ora nuovamente dicendo, non sta, infatti, a significare che la ricognizione e qualifica dei principi di struttura degli ordinamenti nazionali debba considerarsi ormai compito, in forza del richiamo ad essi fatto nell’art. 4.2 TUE, della Corte dell’Unione¹² né, ovviamente, che è escluso che spetti specificamente agli operatori nazionali in genere (e non – si badi – alla sola Corte costituzionale) dare il riconoscimento dei principi stessi, apprestandovi la necessaria tutela¹³. Tutt’all’inverso, come mi sono ancora da ultimo sforzato di precisare¹⁴, la Corte dell’Unione, nel momento in cui si accinge ad interpretare e far valere il disposto di cui all’art. 4.2, cit., è tenuta a fare *costante e necessario* riferimento agli indirizzi invalsi in ambito interno per ciò che attiene alla individuazione ed alla complessiva conformazione dei principi suddetti, far capo cioè a delle autentiche *consuetudini interpretative di riconoscimento* dei principi e del loro modo di essere e di operare¹⁵. Anche (e soprattutto) da ciò si ha conferma

¹² ... come, invece, stranamente preteso da Y. Bot, che ha in modo assiomatico e palesemente inesatto escluso il carattere fondamentale del principio di legalità, sol perché non annoverato esplicitamente tra i primi dodici articoli della Carta [su ciò può vedersi, se si vuole, l’appunto critico che è nel mio *Rapporti interordinamentali e conflitti tra identità costituzionali (traendo spunto dal caso Taricco)*, cit., § 4].

¹³ Ho già detto altrove e qui ribadisco di faticare a comprendere perché mai non possa aggiungersi alla tutela assicurata ai principi in ambito nazionale (che – è superfluo dover qui rammentare – nessuno contesta) e con gli strumenti allo scopo disponibili altresì l’ulteriore tutela che può esser loro offerta in seno all’Unione: tanto più preziosa, poi, quest’ultima se si pensa che, grazie ad essa, si ha modo di prevenire l’ingresso nell’ordinamento nazionale di norme non agevolmente ed efficacemente sanzionabili una volta che si siano in esso immesse. La difesa dei principi, insomma, va condotta su *ogni* fronte e mettendo in campo *ogni* risorsa esistente, fermo restando, ad ogni buon conto, che i principi soggiacciono sempre, *tutti*, a reciproco bilanciamento, alla luce di quell’autentico “metaprincipio” che è dato dalla ottimizzazione della tutela. Ciò che può talora comportare costi e sacrifici a danno di questo o quel principio, pur nondimeno compensati dai benefici di cui godono altri, preminenti in ragione del caso: sempre, dunque, puntando all’obiettivo di dar modo alla Costituzione come “sistema” di valori fondamentali positivizzati di affermarsi *magis ut valeat*.

¹⁴ ... nel mio *Incontri e scontri tra Corte di giustizia e giudici nazionali: quali insegnamenti per il futuro?*, in www.federalismi.it, 21/2017, 8 novembre 2017, spec. al § 3.

¹⁵ La Consulta – come si sa – rivendica per sé il titolo di far luogo al riconoscimento dei principi fondamentali: lo fa al piano dei rapporti col diritto dell’Unione, come pure a quelli di diritto internazionale (spec. sent. n. 238 del 2014). Si è, nondimeno, tentato di argomentare altrove che a nessun operatore (foss’anche il giudice delle leggi) può essere assegnato il titolo di interprete “autentico” dei principi,

Antonio Ruggeri

La Corte di giustizia porge un ramoscello di ulivo alla Consulta su Taricco e resta in fiduciosa attesa che legislatore e giudici nazionali si prendano cura degli interessi finanziari dell'Unione (a prima lettura della sentenza della Grande Sezione del 5 dicembre 2017)

della “cooperazione” tra gli operatori, sulla quale la Corte invita ripetutamente a fermare l’attenzione¹⁶, considerandola strumento necessario dell’integrazione interordinamentale, della sua ulteriore avanzata ed affermazione.

La seconda cosa riguarda la sorte dei “controlimiti”, riconsiderati alla luce delle indicazioni offerte dalla decisione in commento. Quest’ultima non va, a mia opinione, sovraccaricata di eccessive attese, assumendosi che d’ora innanzi, ogni qual volta dovesse entrare in gioco questo o quel principio fondamentale, davanti ad esso si arresterà qualsivoglia norma dell’Unione (con gli interessi che da essa si attendono protezione). Ciò che la Corte ha oggi detto per il principio di legalità in materia penale non è detto che valga anche per altri principi, *specie laddove gli stessi non dovessero risultare comuni agli Stati membri ed alla stessa Unione*¹⁷, o per altre occasioni di conflitto.

I bilanciamenti – come si sa – si fanno caso per caso ed i loro esiti sono, dunque, astrattamente imprevedibili. Vale per quelli che prendono forma in seno ad un solo ordinamento, come testimoniano le pratiche

la cui messa a punto è rimessa al gioco senza fine che s’intrattiene e svolge tra tutti gli operatori istituzionali e gli uomini di cultura.

Quanto, poi, specificamente al principio di legalità, è fuor di dubbio che esso goda del supporto di un ampio e radicato indirizzo interpretativo che ne ammette l’appartenenza al novero dei principi di struttura del nostro come pure degli ordinamenti in genere di tradizioni liberal-democratiche: dunque, come si dice nel testo, riscuote il conforto di una vera e propria *consuetudine di riconoscimento* del suo carattere fondamentale. Della qual cosa – come si viene dicendo – dà oggi atto la stessa pronunzia in commento.

Non è, dunque, qui il fuoco della questione, che si situa invece laddove si tratta di stabilire se il bilanciamento oggi effettuato tra gli interessi in campo appare essere quello meglio rispondente all’obiettivo di darne il congruo temperamento, senza alcuna aprioristica riduzione o esclusione. Su ciò – a quanto pare (e, in attesa, del finale di partita che si avrà con la pronunzia del giudice del rinvio) – le due Corti ormai convengono; ed è da pensare che all’accordo da esse oggi raggiunto gli operatori chiamati a darvi seguito fedelmente si conformeranno.

¹⁶ Già nell’*incipit* del suo discorso e al fine di spianarsi la via per il *revirement* oggi posto in essere, la Corte rinnova il suo apprezzamento per la previsione del rinvio pregiudiziale quale strumento di cooperazione tra organi giurisdizionali.

¹⁷ Francamente, non coltivo molte speranze che a Lussemburgo possano farsi, in circostanze diverse da quella odierna, bilanciamenti autenticamente... *equilibrati* tra il principio del primato del diritto sovranazionale e quello del rispetto dei principi di struttura degli Stati membri, laddove gli stessi non dovessero assurgere al rango di tradizioni costituzionali comuni. Staremo a vedere cosa accadrà, in base alla posta in gioco.

Antonio Ruggeri

La Corte di giustizia porge un ramoscello di ulivo alla Consulta su Taricco e resta in fiduciosa attesa che legislatore e giudici nazionali si prendano cura degli interessi finanziari dell'Unione (a prima lettura della sentenza della Grande Sezione del 5 dicembre 2017)

giurisprudenziali affermatesi in ambito statale, e vale anche per quelli che si proiettano al piano delle relazioni interordinamentali¹⁸.

La terza ed ultima cosa su cui mi preme richiamare l'attenzione in questo breve commento a prima lettura della decisione qui annotata è data dalla sottolineatura del ruolo di cruciale rilievo giocato dai giudici comuni, a fianco dei tribunali costituzionali (e, tali tendono, in misura crescente, a conformarsi le stesse Corti europee¹⁹), nella risoluzione delle più spinose questioni che vengono a porsi sul terreno su cui si svolgono le relazioni interordinamentali. È ai giudici nazionali in genere (e, dunque, in primo luogo proprio ai giudici comuni) che la Corte dell'Unione fiduciosamente si rimette per ciò che attiene alla verifica delle condizioni al ricorrere delle quali gli interessi finanziari dell'Unione possono trovarsi obbligati a recedere davanti alle istanze riportabili al principio di legalità in fatto di reati e di pene. Ed è auspicabile che la stessa Corte costituzionale tragga buon consiglio da questa indicazione non sovrapponendo le proprie valutazioni agli

¹⁸ Non di rado, poi, conflitti interordinamentali su basi di valore si convertono e interamente risolvono in conflitti intraordinamentali (e viceversa), a motivo della partecipazione ad essi altresì del principio dell'apertura a norme di altro ordinamento (su ciò, già, il mio *Rapporti tra Corte costituzionale e Corti europee, bilanciamenti interordinamentali e "controlimiti" mobili, a garanzia dei diritti fondamentali*, in www.rivistaaic.it, 1/2011, 1 marzo 2011).

¹⁹ In tal senso, tra gli altri, O. Pollicino, in più scritti, tra i quali *Allargamento ad est dello spazio giuridico europeo e rapporto tra Corti costituzionali e Corti europee. Verso una teoria generale dell'impatto interordinamentale del diritto sovranazionale?*, Milano, 2010; O. Pollicino, V. Sciarabba, *Tratti costituzionali e sovranazionali delle Corti europee: spunti ricostruttivi*, in Aa. Vv., *L'integrazione attraverso i diritti. L'Europa dopo Lisbona*, a cura di E. Faletti e V. Piccone, Roma, 2010, p. 125 ss.; A. Cerri, *Corso di giustizia costituzionale plurale*, Milano, 2012; B. Randazzo, *Giustizia costituzionale sovranazionale. La Corte europea dei diritti dell'uomo*, Milano, 2012; D. Tega, *I diritti in crisi. Tra Corti nazionali e Corte europea di Strasburgo*, Milano, 2012, spec. p. 63 e 143. Risolutamente contrario, invece, M. Luciani, *Chi ha paura dei controlimiti?*, in Aa. Vv., *Aspettando la Corte costituzionale. Il caso Taricco e i rapporti tra diritto penale e diritto europeo*, in www.rivistaaic.it, 4/2016, 11 novembre 2016, p. 72 ss., e *Intelligenti pauca. Il caso Taricco torna (catafratto) a Lussemburgo*, in Aa. Vv., *Il caso Taricco e il dialogo fra le Corti. L'ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale*, cit., p. 193 ss., dove sono – come di consueto – addotti fini argomenti a sostegno della tesi patrocinata, ai quali nondimeno mi sono sforzato di replicare nelle notazioni iniziali del mio *Rapporti interordinamentali e conflitti tra identità costituzionali (traendo spunto dal caso Taricco)*, cit.

Antonio Ruggeri

La Corte di giustizia porge un ramoscello di ulivo alla Consulta su Taricco e resta in fiduciosa attesa che legislatore e giudici nazionali si prendano cura degli interessi finanziari dell'Unione (a prima lettura della sentenza della Grande Sezione del 5 dicembre 2017)

apprezzamenti che sono di precipua pertinenza degli altri operatori chiamati ad amministrare giustizia.

Abstract: Lo scritto mette in evidenza il *revirement* registratosi nella risposta data dalla Corte dell'Unione alla domanda di rinvio pregiudiziale su *Taricco* formulata dalla Corte costituzionale. Si dà atto infatti che il principio di legalità in materia penale costituisce principio fondamentale non soltanto dell'ordinamento italiano ma anche degli altri Stati membri, entrando pertanto a comporre le tradizioni costituzionali comuni e, per ciò stesso, ponendosi quale principio generale dell'Unione. La qual cosa rende conferma di quella che in altri studi è stata chiamata la "europeizzazione" dei controlimiti. Davanti al principio in parola gli interessi finanziari dell'Unione possono trovarsi a recedere, fermo restando l'obbligo fatto agli Stati (e, in specie, a legislatore e giudici) di attivarsi a salvaguardia degli interessi stessi. Si segnala infine l'opportunità di non trarre affrettate conclusioni dalla pronuncia ora adottata, per ciò che attiene all'orientamento del giudice dell'Unione in merito alla osservanza dei controlimiti, non escludendosi che in casi diversi da quello in esame la Corte di giustizia possa tornare a far valere il principio del primato del diritto sovranazionale su quello interno.

Keywords: controlimiti, Taricco, principio di legalità, primato, tradizioni costituzionali comuni

Antonio Ruggeri, Professore Ordinario di Diritto Costituzionale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina, antonio.ruggeri@unime.it